

Fondazione Centesimus Annus

Nuove prospettive per i diritti fondamentali

Relazione del Presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, alla Roma, Università Gregoriana, venerdì 12 giugno 2009

Una riflessione sulle nuove prospettive per i diritti fondamentali suggerisce di guardare al loro rapporto con il potere e con la scienza, perché quest'ultima tende a sostituire il potere come radice e al tempo stesso come minaccia per quei diritti; ma di guardare altresì al loro rapporto con la legge e con il giudice, perché quest'ultimo tende a sostituire la legge nel riconoscimento di essi.

E' una riflessione necessaria. Infatti i sessanta anni trascorsi dalla proclamazione di "tavole dei valori" come la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la coetanea Costituzione italiana – ispirata agli stessi principi – costituiscono un intervallo di tempo sufficientemente ampio per valutare la loro attualità, soprattutto di fronte al vortice di cambiamenti avvenuti nel frattempo: un distacco epocale nei modelli di relazioni sociali, nell'organizzazione politica ed economica degli Stati, nell'intero contesto della civiltà umana.

L'origine di quelle "tavole" fu il «crogiolo ardente e universale» (Giuseppe Dossetti) di una guerra che aveva sfigurato la faccia della Terra. Ma esse abitano oggi un mondo «totalmente altro», nel quale il rapporto tra diritto, potere e diritti fondamentali ha subito un'autentica mutazione genetica. Indagare su questa mutazione significa affrontare il rapporto tra stabilità ed evoluzione dei diritti fondamentali e, quindi, il rapporto assai concreto tra conservazione e aggiornamento delle costituzioni o della Dichiarazione universale.

Esiste, oggi, una sorta di "frenesia" di aggiornamento dei diritti fondamentali. Vorrei richiamarmi, in particolare, all'esempio della nostra Costituzione alla luce della esperienza di Giudice e poi di Presidente della Corte Costituzionale italiana, che ho recentemente concluso. Quella Costituzione è considerata da tanti obsoleta e

lacunosa sia nella premessa, dedicata all'affermazione dei principi fondanti; sia nella prima parte, dedicata ai diritti e doveri che ne discendono nell'ambito dei rapporti civili, politici, etico-sociali ed economici.

Il suggerimento di allargare il catalogo dei diritti fondamentali, rispetto ai contenuti positivi, si coglie in innumerevoli proposte (Barbera): il diritto alla qualità della vita, alla pace, alla diversità, alla sicurezza, allo sviluppo, alla democrazia, all'efficienza; i diritti degli anziani, dei bambini, delle generazioni future, degli utenti; o i diritti degli animali. Alle incessanti domande di nuovi diritti corrisponde un'incertezza del legislatore, una rinuncia o un'incapacità a scegliere, che di fatto conferisce alle giurisdizioni, nazionali e sovranazionali, la delega a selezionare, riconoscere e dare attuazione e tutela a questi nuovi diritti.

Il catalogo dei nuovi diritti (Ruggeri) diverrebbe ancor più corposo se ci si muovesse nelle due opposte direzioni: verso il basso, con l'apertura alle autonomie locali ed a una più incisiva applicazione dei principi di prossimità e di sussidiarietà, per garantire l'effettività dei diritti umani; verso l'alto, con il meccanismo di integrazione sovranazionale.

Sarà pure un'euforia, e si potrebbe essere tentati di minimizzarla come un fenomeno marginale, un'ansia di nuovi *enunciati* più che di nuovi *principi*. Invece, quel fenomeno costituisce uno tra gli interrogativi più stimolanti dell'intera problematica costituzionale e dei diritti. Infatti, in queste domande un po' disordinate si chiede di includere *anche* diritti davvero «presi sul serio» (Dworkin), la cui definizione è peraltro controversa: le unioni tra persone dello stesso genere, l'inizio e la fine della vita, il testamento biologico, il trattamento terapeutico per malati terminali o incoscienti. Eludere queste domande significa delegare le risposte, caso per caso, agli organi giurisdizionali, privi di precisi referenti normativi, com'è chiaramente avvenuto in una recente esperienza italiana: il caso di Eluana Englaro, pervenuto all'esame della Corte Costituzionale italiana in forma di un conflitto tra poteri (Parlamento contro Corte di cassazione), dichiarato inammissibile.

Perché questa sorta di assedio dei nuovi diritti (veri o presunti) alle nostre Carte dei diritti? E *perché* tutti sembriamo molto più coinvolti quando si amplia il catalogo delle richieste, e molto meno quando un diritto *già* esistente debba essere meglio tutelato?

* * *

I diritti fondamentali hanno bisogno del potere per potersi affermare. Nel 1964 Norberto Bobbio scriveva che il problema dei diritti dell'uomo non è quello di fondarli, ma quello di proteggerli: e cioè la loro effettività. E ciò può avvenire solo attraverso l'uso legale del potere.

Questo rapporto si è notevolmente alterato negli ultimi decenni. Sono mutati la percezione del collegamento genetico tra diritti e potere e il "fondamento" stesso dei diritti fondamentali. Si è tentato, infatti, un "radicamento ultrapositivo" di quei diritti, non più ancorati al riconoscimento positivo bensì alla «coscienza storico-sociale dei popoli». Non è dubbio il fine nobile di questa prospettiva: «i valori supremi sono *dati* imm modificabili dai poteri soggettivi dell'ordinamento, che possono solo concretizzarli, attuarli e definirli nei loro specifici contorni»; mai rinnegarli. Ma questo nuovo "giusnaturalismo storico" incontra varie difficoltà. Per loro natura «i valori tendono, nella percezione soggettiva degli uomini, a un'illimitata espansività»: sia nel senso di una di una loro proliferazione smisurata, sia in quello che ogni valore «tende ad erigersi a tiranno esclusivo (...) a spese di altri valori, anche di quelli che non gli sono materialmente contrapposti» (Hartmann).

Rinunciare alla mediazione *formale* del legislatore significa affidarsi alla sola giurisprudenza. Ma ricondurre a sintesi e armonia gli impulsi (Barbera) ora pacifisti, ora tecnocratici, ambientalisti, liberisti, solidaristi, prescindendo dallo *ius positum*, è assai arduo: qual è, infatti (ed esiste davvero?) il dato «immodificabile della coscienza profonda del popolo» (per esempio, in tema di diritto alla vita); come si evita la "tirannia del valore"? Occorrono sintesi, bilanciamenti, armonizzazioni, che non è possibile delegare interamente all'opera della giurisprudenza; le pronunce di

quest'ultima, oltretutto, sono tanto più disomogenee quanto più le norme sono incomplete o inesistenti.

Ai problemi posti dal “giusnaturalismo storico” occorre poi aggiungere quelli del “giustecnicismo”: la tecnica quale principio ordinatore e dominante. Si tratta di un *rovesciamento logico*, in forza del quale «lo sviluppo della tecnica assurge da materia regolata a principio regolatore, da oggetto a soggetto di normazione» (Irti). L'esempio delle manipolazioni genetiche evidenzia come «la *normatività* tradizionale, forte o debole che sia, debba arretrare e trasformarsi, di fronte alle capacità di trasformazione del mondo possedute dalla tecnica» (Severino).

La Tecnica sembra avere integralmente sostituito il Potere nel rapporto con i diritti fondamentali. La proliferazione di nuovi diritti deriva proprio dalle nuove possibilità poste a disposizione dalla tecnica; quei diritti hanno bisogno della tecnica più che del potere, per il loro riconoscimento e la loro tutela; ma la minaccia ai diritti fondamentali, più che dal potere, proviene oggi dalle (quasi) illimitate possibilità della tecnica.

Se ad esempio, grazie alle nuove tecniche di procreazione assistita, è oggi possibile far concepire chi non poteva farlo in passato (per età, patologie, assenza di partner), è del tutto “naturale” che questo nuovo interesse ambisca a diventare un diritto riconosciuto, il diritto alla procreazione. D'altra parte, la stessa tecnica consente altresì di rendere selettiva la procreazione, realizzandola e portandola a compimento solo quando siano escluse patologie per il nascituro. E anche questo si struttura quale interesse, per i genitori e l'intera società, a veder nascere individui, se non integralmente sani, non irrimediabilmente invalidati: viene dunque reclamato quale diritto e - di più - affermato come valore; sino ad affermare il diritto a non nascere o addirittura – secondo taluno – il diritto alla selezione eugenetica.

E' la tecnica a dettare oggi l'agenda della normatività. Non solo: i diritti chiedono all'apparato tecnico gli strumenti per la loro effettività. Basta pensare, nella sfera dei tradizionali diritti fondamentali, al diritto all'integrità fisica o a quello di manifestazione del pensiero. E, tra i nuovi diritti, quello al “benessere” o “all'accesso

all'acqua" sarebbero impensabili senza lo sviluppo indefinito delle possibilità tecniche.

Tuttavia, come il Potere conosceva un rapporto di ambiguità con i diritti fondamentali - nel senso di esserne garanzia ma, al tempo stesso, potenziale aggressore - così la Tecnica non si sottrae a questa contraddizione, fino a determinare la violazione o la dissoluzione dei diritti. Si pensi agli strumenti di controllo a tappeto della libertà di movimento, di comunicazione, di corrispondenza. E ancora: la fame nel mondo potrebbe essere debellata attraverso la produzione massiva degli alimenti geneticamente modificati, che però secondo molti studiosi pregiudicherebbero il diritto alla salubrità ambientale, se non addirittura quello alla salute alimentare. Il "diritto a una morte dignitosa" sarebbe insidiato dalle terapie artificiali di prolungamento dell'esistenza in vita, che agli occhi di molti costituiscono una violazione alla dignità umana, intesa come «diritto a controllare le fasi finali della propria vita o le fasi propedeutiche della propria morte» (D'Aloia).

* * *

La Costituzione italiana è stata modificata, dal 1963 al 2005, in ben 34 articoli. Nessuna di tali modifiche ha riguardato i Principi fondamentali e neppure la Prima parte, quella dei diritti e doveri dei cittadini. Nella parte restante, sono stati davvero minimi gli innesti significativi di "nuovi diritti".

A Costituzione sostanzialmente invariata nei diritti affermati, siamo però *oggettivamente* più "ricchi" di situazioni giuridiche discendenti dai diritti fondamentali; ciò è dovuto all'attività di "estrazione" e tessitura svolta dalla giurisprudenziale costituzionale. Nei primi decenni di attività, ad esempio, la Corte Costituzionale italiana è stata autenticamente una "Corte dei principi": ha spesso coniato il "nome" e creato il "linguaggio" dei diritti fondamentali; ne ha precisato contorni e contenuti. Ciò ha consentito di superare la «giuridicità difettosa» della Costituzione italiana (Falzea), vale a dire la formulazione generalissima e la precettività debole dei principi, affermati come «tavola dei valori».

In altre parole, molte costituzioni, come quella italiana, adottano spesso formule metalegislative, la cui struttura è più simile al “principio morale” che al “precetto giuridico” vero e proprio: ai principi si aderisce; solo le regole si applicano e devono essere osservate. La giurisdizione costituzionale ha compiuto un paziente lavoro di estrazione, di definizione, di bilanciamento e di collocazione, traducendo i valori in «elemento reale dell’argomentazione giuridica»: diritti, regole, precetti, «pietra angolare dell’intero ordinamento» (Longo).

Rigida quando si voglia modificarla o integrarla, la Costituzione italiana, ad esempio, si è mostrata flessibile, presbite nel senso positivo di saper guardare lontano, di includere nell’ambito della sua tutela l’applicazione e le ricadute di nuovi strumenti o di nuove sensibilità: dalla libertà di espressione e di comunicazione (concepita quando neppure esisteva la televisione, figurarsi internet) alla tutela della *privacy*, e a quella dell’ambiente come conseguenza della tutela del paesaggio; fino alla apertura all’ordinamento comunitario e al mercato. Pregi, o almeno caratteri, che hanno potuto manifestarsi grazie al ruolo forte attribuito alla Corte costituzionale, il giudice delle leggi collocato tra gli organi costituzionali di garanzia, non tra le giurisdizioni in senso stretto.

Attraverso il cammino dal valore al principio, dal principio al precetto, la giurisprudenza costituzionale ha affermato, oltre al *bilanciamento*, anche la *giustiziabilità* dei diritti umani. Fin dalla sua prima sentenza, la n. 1 del 1956, la Corte Costituzionale considerò «fuori discussione» la propria competenza a giudicare le leggi, senza distinzione fra anteriori e posteriori alla Costituzione. Con quella prima sentenza, «le sorti della Costituzione e quelle della giustizia costituzionale giunsero a identificarsi: ad attuare la Costituzione era obbligato non solo il legislatore, ritenuto fino a quel momento unico e vero destinatario delle sue norme, ma anche, in base alle sentenze di accoglimento della Corte, il giudice e ogni altro operatore del diritto» (Elia).

È vero che per i diritti c.d. di “terza generazione” (pace, sviluppo, ambiente, patrimonio comune dell’umanità) è difficile ipotizzare strumenti di effettiva

giustiziabilità; ma questo accresce, non attenua l'impegno a creare le condizioni di effettività per la loro attuazione. Se il "diritto a non essere poveri", preso alla lettera, appare chimerico, è pur vero che la Costituzione svizzera del 2000 afferma il «diritto all'aiuto in situazioni di bisogno». Strumenti quali il reddito sociale minimo o il reddito di cittadinanza contribuiscono a sperimentare le possibilità tecniche per attuare il "diritto a togliersi la fame".

* * *

Non è il migliore dei mondi possibili quello che delega alla giurisprudenza l'individuazione e l'enunciazione di nuovi valori individuali e collettivi, la rimodulazione dei diritti fondamentali. Al diritto giurisprudenziale non si deve chiedere più di quanto possa dare; ma il senso di questo limite non è stato ancora perfettamente percepito, forse a causa di alcune illusioni. Come quella di ritenere che la sovrabbondanza delle Carte dei diritti e delle Corti abbia offerto una risposta più adeguata per individuare i c.d. bisogni emergenti e provvedervi; l'illusione che il cd. multilivello sia la panacea per la tutela dei diritti fondamentali.

Beninteso, non di sola illusione si tratta, perché esiste oggi una profonda e diffusa vocazione alla «universalizzazione del diritto» (Zagrebelsky). Ma non sempre tale vocazione mantiene le promesse; non sempre, cioè, garantisce l'assestamento della tutela dei diritti a un livello più alto e più intenso. Inoltre non è affatto scontata la possibilità stessa di individuare "il più alto livello di protezione" per diritti che, nella diversità storica tra ordinamenti, esprimono significati e valori profondamente diversi. Infine, nella «filosofia di fondo» del costituzionalismo multilivello, al di là delle effettive intenzioni (Luciani) emerge qualche residuo di pregiudizio antiparlamentare e antilegislativo.

Non si tratta di un innocuo pregiudizio di principio, di una competizione virtuosa nell'affermazione dei diritti. Nessuna, tra le Corti - quali che siano i criteri di nomina dei suoi giudici - possiede infatti la legittimazione propria di una "costituente" democratica. Il pericolo è una deriva, nella quale le Corti si sostituirebbero ai legislatori, attraverso una delega in bianco da parte della politica in

crisi, a livello nazionale come europeo: una tendenza cui fa da *pendent* quella del potere esecutivo a erodere la competenza tradizionale del parlamento per l’emanazione delle regole. Insomma, in nome dell’efficienza, assistiamo alla tendenziale deresponsabilizzazione della politica nella sua sede tipica (quella parlamentare), a favore rispettivamente del potere esecutivo e di quello giudiziario.

Con riferimento alla “creazione” dei diritti da parte delle Corti - sia a livello nazionale che sovranazionale - non si tratta tanto di una prevaricazione; quanto di una supplenza impropria, indotta dall’incapacità della politica di compiere chiare scelte di valore, di farsi interprete dei nuovi bisogni.

Alle preoccupazioni per il rischio di una “deriva giurisprudenziale” nel riconoscimento dei diritti fondamentali, si oppongono molte risposte. Il loro elemento comune sta nella convinzione che la proliferazione dei “centri” di tutela giurisdizionale assicuri il dinamismo incessante, l’equilibrio precario ma sempre spostato su un gradino di tutela più alto.

Tuttavia, solo con un certo sforzo di fantasia si può affermare che – in sede europea – la dialettica tra le Corti sui diritti fondamentali sia immune oggi da incomprensioni, gelosie “di ordinamento”; che l’integrazione inseguita in sede politica trovi la strada spianata dal rapporto tra giurisdizioni. Le Corti costituzionali, per la verità, si riservano di solito l’ultima parola su ogni tipo di compatibilità costituzionale. E tuttavia, quando si appalta alla giurisdizione la “gestione” dei diritti fondamentali, poi non si può limitare tale delicato compito solo al livello superiore. Entrano in gioco *tutte* le giurisdizioni, di *tutti* i Paesi membri.

Un esempio noto, ne ho già fatto cenno, è la pronuncia nel 2008 della Corte di cassazione italiana sul caso Englaro. Tra gli altri effetti di quella pronuncia in questa drammatica vicenda, il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto da entrambi i rami del Parlamento ha fatto sì che l’organo di giustizia costituzionale abbia rivestito non già il ruolo di “Corte dei principi”, ma quello di “Corte del conflitto”, di arbitro

tra due “poteri dello Stato”, uno dei quali - il Legislativo - ha lamentato un’invasione di campo a suo danno, da parte del potere giudiziario.

Neppure può essere sottovalutato il rischio di una nuova forma di “colonialismo giurisdizionale”, in forza del quale la giurisdizione “politicamente” più forte è in grado di imporre la propria *Weltanschauung*. In assenza di scelte chiare dei legislatori, l’affermazione giurisprudenziale dei diritti può determinare infatti risposte contrastanti (tra un giudice e l’altro) e anche contraddittorie. Così il diritto alla vita si specifica in “varianti” di induzione tecnocratica: nel “diritto a nascere sani” ovvero nel “diritto a non nascere”, dal punto di vista del nascituro; nel “diritto fondamentale all’aborto” ovvero nel “diritto di procreare” o “ad avere un figlio”, dalla prospettiva genitoriale. Al diritto di rifiutare trattamenti terapeutici o di sostentamento, in presenza di una condizione di inguaribilità irreversibile, si accompagna il “diritto fondamentale a non curarsi”, quando non addirittura - secondo alcuni - il “diritto a essere assistiti o aiutati nel suicidio” o almeno il “diritto alla eutanasia pietosa”.

Ma è davvero possibile immaginare, in assenza di una decisione *politica*, assunta con la massima maggioranza possibile, un principio giurisprudenziale che stabilisca l’inizio e la fine della vita o la struttura e i limiti di un testamento biologico? Davvero è pensabile che, senza una scelta di valore formalizzata, si possa estendere il diritto all’identità sessuale fino alle dimensioni profonde della vita di relazione?

Il giudizio sulle nuove prospettive per i diritti fondamentali – e quello, conseguente, sulla vetustà o attualità di una costituzione nel riconoscerli – passa attraverso la riflessione su queste dinamiche. I valori fondanti della Costituzione italiana, ad esempio, furono espressione di un forte senso di coesione e di scelte precise e chiare, ancorché di compromesso, come è stato detto; ma di compromesso alto, che rinviava alla competizione politica e parlamentare l’eventuale prevalenza di un indirizzo e di un’ispirazione sulle altre. Sono persuaso che occorra oggi rinverdire quella stessa coesione espressa da una “politica forte”. La politica deve tornare a decidere, assumendosene la responsabilità; a stabilire principi, senza limitarsi “ad

accertare l'esistente". Un riequilibrio è necessario, intendo dire un riequilibrio delle funzioni, più e prima che dei diritti: la politica scelga i nuovi beni da proteggere; la giurisdizione darà tutela concreta a quei diritti.

Ma anche questa, pur indispensabile, ridefinizione dei ruoli non appare sufficiente. È necessario ripartire da una domanda, alla quale in genere si evita di rispondere; anzi, si evita perfino di porla: «perché a ricchi cataloghi di diritti fondamentali si contrappongono ristretti testi di doveri fondamentali»? (Häberle).

La risposta a questa domanda si coglie sia nell'etica laica della Costituzione italiana, che sottolinea il legame fra diritti inviolabili e doveri di solidarietà; sia nel magistero pontificio, in cui quella risposta emergeva già in termini centrali nell'enciclica *Pacem in Terris* di Giovanni XXIII, ed è stata ribadita da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. Intendo riferirmi al riconoscimento della stretta correlazione fra diritti fondamentali e doveri insiti nella natura umana: legati entrambi alla dignità della persona e all'eguaglianza che ne deriva; perciò universali, inviolabili ed indivisibili; nonché presupposti indispensabili della pace, proposta dall'enciclica come realizzazione del bene comune e della convivenza.

E la convivenza non può essere fondata su rapporti di forza in contrasto con la pari dignità umana, ma deve essere fondata sulla verità (il riconoscimento dei reciproci diritti e doveri), sulla giustizia (il rispetto degli uni e l'adempimento degli altri), sulla solidarietà (la promozione dei diritti altrui), sulla libertà (l'assunzione di responsabilità). Una sequenza – quella tra verità, giustizia, libertà e amore – richiamata da Benedetto XVI come l'esercizio della responsabilità più grande a tutti i livelli.

L'insegnamento pontificio sui diritti fondamentali è essenziale anche sotto un altro aspetto strettamente connesso. Sia dalla *Pacem in Terris*, sia dall'enciclica *Sollicitudo rei socialis* di Giovanni Paolo II, i diritti fondamentali e i doveri ad essi sinergici sono posti non solo alla base del dialogo fra le persone, ma altresì di quello

fra esse e le diverse comunità politiche (intermedie, nazionali, sovranazionali e mondiale); nonché alla base del dialogo fra queste ultime.

Le stesse regole e gli stessi valori devono informare sia i rapporti degli uomini e donne fra loro, sia quelli fra i primi e le diverse comunità, sia i rapporti fra queste ultime. Tutti - individui, stati, comunità - sono tenuti a portare il proprio specifico contributo alla realizzazione del bene comune e della pace, *“un dono di Dio affidato all’impegno umano”*, secondo Benedetto XVI; tutti sono egualmente impegnati a regolare i reciproci rapporti nella verità, nella giustizia, nella solidarietà operante e nella libertà.

Anche questa riflessione trova riscontro in una constatazione laica: “il crogiolo ardente della guerra” ha provocato, fra l’altro, la c.d. “internazionalizzazione del diritto costituzionale”. Alla luce delle *defaillances* degli stati nazionali nella difesa dei diritti fondamentali – quando non delle aggressioni da parte loro a tali diritti (che pure essi proclamavano) – è stato necessario riconoscere anche gli individui come protagonisti della scena internazionale e proiettare su quest’ultima la tutela dei diritti fondamentali, prima affidata soltanto all’ottica nazionale.

Un simile riconoscimento sarebbe tuttavia incompleto, se non fosse accompagnato da una prospettiva simmetrica, tracciata esplicitamente dalle encicliche *Pacem in Terris* e *Sollicitudo rei socialis* e richiamata da Benedetto XVI, sottolineando come *“non pochi popoli e persone sono privi dei diritti e delle libertà più elementari”*. Perciò non è sufficiente la “parificazione” degli individui agli stati, protagonisti tradizionali del diritto internazionale; ma occorre riconoscere altresì la “parificazione” degli stati agli individui, quanto a titolarità dei diritti fondamentali e dei doveri con essi sinergici.

E’ una prospettiva – anche per i soggetti della comunità internazionale – di eguaglianza e di pari dignità fra loro; insomma, una sorta di “costituzionalizzazione del diritto internazionale”, per esprimersi laicamente. Ad essa fa riscontro una “giurisdizionalizzazione” sempre più marcata nei rapporti internazionali, che tende a

sostituire la loro regolamentazione tradizionale di tipo contrattuale, per non esaurirsi nei rapporti di forza.

La riflessione sulla universalità dei diritti fondamentali anche in quest'ultima accezione, e quella sulla loro sinergia con i doveri inderogabili, sono importanti quanto la riflessione che ho cercato di proporre sul rapporto di quei diritti con il potere e la tecnica, con la legge ed il giudice. Sono importanti particolarmente oggi, di fronte a una crisi che coinvolge tutti, comunità internazionali, stati e individui; che colpisce soprattutto i più deboli, sia fra le comunità e gli stati, sia fra gli individui; che segnala la carenza e il bisogno di valori e di regole.

Quei valori – secondo una indicazione forte, di matrice tanto laica quanto cristiana, richiamata ancor recentemente dal magistero di Benedetto XVI – sono espressi dalla dignità, la quale raccoglie e sintetizza la universalità, la indivisibilità e l'effettività dei diritti umani: *“la dignità di ogni uomo è garantita veramente soltanto quando tutti i suoi diritti fondamentali vengono riconosciuti, tutelati e promossi... I diritti fondamentali, al di là della differente formulazione e del diverso peso che possono rivestire nell'ambito delle varie culture, sono un dato universale, perché insiti nella stessa natura dell'uomo”*.

E non v'è modo più efficace – per concludere anche laicamente una riflessione sulle nuove prospettive per quei diritti oggi, di fronte alla crisi globale – dell'augurio formulato da Benedetto XVI: *“costruire un mondo dove ogni essere umano si senta accolto con piena dignità e dove i rapporti tra gli individui e i popoli siano regolati dal rispetto, dal dialogo e dalla solidarietà”*.

Le citazioni contenute nel testo sono tratte dalle seguenti fonti:

S.S. GIOVANNI XXIII, enciclica *Pacem in Terris*.

S.S. GIOVANNI PAOLO II, enciclica *Sollicitudo rei socialis*.

S.S. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per il 30° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, 2 dicembre 1978.

S.S. BENEDETTO XVI, Messaggio per la celebrazione della gioranta della pace, 1 gennaio 2006.

S.S. BENEDETTO XVI, Messaggio per il seminario internazionale su “*Disarmo, sviluppo e pace. Prospettive per un disarmo integrale*”, promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 11 e 12 aprile 2008.

S.S. BENEDETTO XVI, Allocuzione nel 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 2008.

BARBERA Augusto, “*Nuovi diritti*”: *attenzione ai confini*, in *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, a cura di L. Califano, Torino, 2004, p. 19 ss.

RUGGERI Antonio, *Prospettive di aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti fondamentali*, reperibile nel sito www.associazionedeicostituzionalisti.it

DWORKIN Roland, *I diritti presi sul serio*, Bologna, 1982.

LUCIANI Massimo, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, reperibile nel sito www.associazionedeicostituzionalisti.it

VIOLA Francesco, *Dalla natura ai diritti*, Roma-Bari, 1997.

BOBBIO Norberto, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, 1984.

SILVESTRI Gaetano, *Lo Stato senza Principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Torino, 2005.

HARTMANN Nicolai, *Etica. II. Assiologia dei costumi*, trad. it. di V. Filippine, Thaulero, Napoli, 1970.

CASTELLANO Danilo, *Razionalismo e diritti umani. Dell'antifilosofia politico-giuridica della "modernità"*, Torino, 2003.

IRTI Natalino, SEVERINO Emanuele, *Dialogo su diritto e tecnica*, Bari-Roma, 2001.

SEVERINO Emanuele, *Il destino della tecnica*, Milano, 1998.

HEIDDEGER Martin, *Ormai solo un Dio ci può salvare*. Intervista con lo «Spiegel», Parma, 1998.

D'ALOIA Antonio, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in AA.VV., *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, 2003, a cura di A. D'Aloia, Milano, 2003.

LONGO Andrea, *I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi ed ipotesi*, Napoli, 2007.

FALZEA Angelo, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica (I. Teoria generale del diritto)*, Milano, 1999.

ZAGREBELSKY Gustavo, *Corti costituzionali e diritti universali*, in *Riv.trim.dir.pubbl.*, 2006, p. 297.

CARTABIA Marta, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in *I diritti in azione: universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007.

ELIA Leopoldo, *Discorso in occasione del sessantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana*, Roma, 2008, reperibile nel sito www.cortecostituzionale.it

HÄBERLE Peter, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, 2003.